

**STATUTO**

**TITOLO 1**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

1. E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata "G.S.I. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.".

**ART. 2 - SEDE**

1. La società ha sede legale nel Comune di Villafranca di Verona, all'indirizzo che risulterà dalla iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c.

2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è autorizzato al deposito di apposita dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle imprese. La decisione dovrà essere ratificata in occasione della prima assemblea dei soci. In caso di successiva variazione di tale indirizzo, l'Organo Amministrativo depositerà secondo quanto previsto dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c., apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

3. La Società potrà istituire, modificare o chiudere, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze od altre unità comunque denominate, in Italia. Tale possibilità rientra nei compiti dell'assemblea dei soci, secondo le modalità previste per le modifiche statutarie disposte dal presente atto.

4. Il domicilio dei soci, ai fini dei rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

**ART. 3 - OGGETTO**

1. La società ha per oggetto l'esercizio, negli ambiti territoriali consentiti dalla legge, di servizi locali a rilevanza economica e non economica, anche di fasi o segmenti degli stessi, con riferimento al servizio delle farmacie comunali e relativi servizi previsti dalle norme vigenti, quali quelli descritti nel D.Lgs. n. 502/1992 e nel D.Lgs. n. 153/2009.

2. In via non prevalente, ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale e immobiliare; potrà, pertanto, contrarre finanziamenti con istituti di credito, banche, società e privati.

3. Alla società è precluso l'acquisto o la sottoscrizione di quote del proprio capitale, come anche accettare quote in garanzia, nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle predette quote sociali.

4. Alla società sono, altresì, precluse le attività secondo cui la vigente normativa in materia prevede, per il loro esercizio, una riserva di legge, ed in particolare :

- la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria secondo la vigente normativa di cui al Dlgs 1° settembre 1993 n. 385,

- l'attività assicurativa secondo la vigente normativa di cui ai D.Lgs. nn. 174 e 175/1995,

- l'attività fiduciaria e di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966,

- l'attività di circolazione di valori Mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216,

- l'attività di imprese editoriali di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416,

- l'attività di fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983 n.77,

- l'attività di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287,
- attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1,
- l'attività di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108;
- l'attività di intermediazione finanziaria di cui al Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58,
- l'attività di farmacia privata di cui alla legge 362/1991.

5. La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel presente statuto, è riservata alla decisione del socio secondo i termini e le modalità previste nel presente statuto.

6. Nei casi in cui il conseguimento dell'oggetto sociale sia raggiunto o sia sopravvenuta l'impossibilità di conseguirlo, la società deve sciogliersi nei modi previsti dal presente statuto, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie.

#### **ART. 4 - DURATA**

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.
2. L'Assemblea straordinaria può prorogare e/o sciogliere anticipatamente la Società.
3. Lo scioglimento può, inoltre, avvenire per le cause previste dalle leggi vigenti ed, in particolare, del Codice Civile, nonché per l'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale.

### **TITOLO 2**

#### **CAPITALE SOCIALE – QUOTE DI PARTECIPAZIONE - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI**

##### **ART. 5 – CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è di Euro 20.000 (ventimila) ed è diviso in quote.
2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto della legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.
3. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, con conferimenti in denaro o in natura, coerentemente con l'art. 2342 C.C.
4. A carico dei Soci in ritardo con i versamenti di cui al precedente comma 2 decorre l'interesse legale; al Socio moroso si applica la procedura di diffida, di vendita delle sue quote e diritto di preferenza degli altri Soci nell'acquisto, ex art. 2466 C.C.

##### **ART. 6 – CARATTERISTICHE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI SOCI**

1. Le quote sono nominative, trasferibili a norma di legge ed attribuiscono ai titolari uguali diritti.
2. La qualità di Socio discende dalla titolarità di almeno una quota; essa comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate.
3. Ogni Socio intestatario ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione, anche nel caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi sulle quote.
4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione, in proporzione alla quota effettivamente detenuta, rilevabile dall'iscrizione nel Registro delle Imprese alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.
5. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione

di aumento di capitale approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441 del Codice civile.

#### **ART. 7 – PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ALLA SOCIETÀ**

1. Possono partecipare alla Società:

- il Comune di Villafranca di Verona;

- altri Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della Provincia di Verona.

2. Il Comune di Villafranca di Verona non potrà possedere una partecipazione inferiore alla metà delle quote più una.

3. La società è soggetta, da parte degli enti pubblici titolari del capitale sociale, al controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi da parte dei citati enti, anche attraverso opportune previsioni all'interno dei contratti di servizio.

4. Le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato della società nell'espletamento delle attività ed esercizio dei servizi affidati debbono assicurare che i livelli e le condizioni di erogazione del servizio, anche con riferimento a standard qualitativi e quantitativi, siano conformi al contratto di servizio.

5. Il Comune ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni sulla società, al fine di acquisire in via diretta ed immediata ogni utile notizia sull'andamento della gestione, attraverso la visura e l'ottenimento di copia dei libri societari e di tutta la documentazione, anche presente su supporti informatici, detenuta presso di essa, e/o acquisire informazioni e notizie mediante convocazione diretta dell'Amministratore Unico o dei rappresentanti del Comune stesso nel Consiglio di Amministrazione.

6. Il controllo analogo può prevedere la richiesta alla società, da parte degli enti soci, di specifica documentazione, la verifica della stessa, nonché la possibilità di attivare ispezioni, direttamente o per il tramite di operatori esterni incaricati, alle quali può seguire, se del caso, formale diffida.

7. L'indirizzo, la vigilanza ed il controllo economico-finanziario degli enti soci si esercitano anche attraverso procedure di pianificazione pluriennale, previsione annuale, consuntivazione secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria degli enti soci, nonché secondo quanto previsto dalla disciplina normativa vigente sui controlli sulle società partecipate e dai Regolamenti comunali.

8. La società è soggetta a sanzioni nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nei contratti di servizio, sino alla possibilità di interruzione degli affidamenti dei servizi nei casi di maggiore gravità.

9. L'ammissione di nuovi Soci è subordinata a specifica deliberazione di gradimento dell'Assemblea ordinaria. Si applica il disposto dell'articolo 2469 comma 2 C.C.. In tal caso il recesso del socio non può avvenire prima del termine di due anni dalla sottoscrizione della partecipazione.

10. L'ingresso di altri soggetti potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, c. 1 e c. 5, oppure a seguito di cessione di una parte, non superiore alla metà meno una, delle quote possedute dal Comune di Villafranca di Verona e dagli altri Enti Locali soci affidanti servizi in via diretta.

11. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dell'attività affidata del Comune di Villafranca di Verona o degli altri enti pubblici soci.

#### **ART. 8 – CESSIONE DI QUOTE - RECESSO**

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo – anche gratuito e di liberalità – le proprie quote, dovrà previamente – con

raccomandata A.R. – informare l'Organo Amministrativo della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando la dimensione della quota che intende vendere, il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le condizioni di vendita.

2. L'Organo Amministrativo provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, ad informare a mezzo raccomandata A. R., allegando la comunicazione ricevuta, tutti i soci iscritti da almeno 60 (sessanta) giorni prima della ricezione, da parte dell'Organo Amministrativo, della comunicazione del socio venditore.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. di cui al comma precedente, debbono manifestare – a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata all'Organo Amministrativo – la propria incondizionata volontà ad acquistare le quote in questione.

4. L'Organo Amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione al Socio venditore ed a tutti i soci, per mezzo di raccomandata A.R., delle proposte di acquisto pervenute.

5. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle quote possedute, su tutte le quote in vendita. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le quote in vendita sarà attribuito ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

6. Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo verrà determinato d'accordo tra le parti.

7. Qualora nessun Socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, il diritto di prelazione, le quote saranno liberamente trasferibili agli enti di cui all'art. 7, comma 1 purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta.

8. Nel caso che taluno dei Soci intenda esercitare la prelazione e manchi l'accordo sul prezzo delle quote sarà competente il giudice ordinario.

9. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro novanta giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo.

10. Il diritto di recesso può essere esercitato nei casi previsti dalla legge (articoli 2473 - 2481 bis - 2468 comma 4 - 2469 C.C.). Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2473 Codice Civile, il rimborso delle quote da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente. Il rimborso dovrà avvenire nell'ordine: per l'acquisto proporzionale delle quote da parte degli altri soci; per acquisto da parte di altro Comune previo il gradimento espresso dall'assemblea dei soci; per riduzione del capitale sociale. Se i mezzi della società non rendono possibile il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, la società verrà posta in liquidazione. Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, con preavviso di dodici mesi e, comunque, non prima di due anni dall'ingresso in società, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese o nel libro delle decisioni dei soci della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, della quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso

da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte dei soci. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### **ART. 9 - FORME DI FINANZIAMENTO E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE**

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae mezzi per il conseguimento dei propri fini: dai ricavi da gestione dei servizi e dall'autofinanziamento che ne deriva; da contributi in conto esercizio ed in conto capitale da parte di enti pubblici, nella misura e con le modalità consentite dalle norme di legge, e soggetti privati; da finanziamenti a medio – lungo termine ed a breve termine, erogati da istituzioni finanziarie abilitate; da qualsiasi altro flusso di risorse compatibile con i fini sociali.

2. Soci detentori di almeno il 2% del capitale sociale, e che siano iscritti al Registro delle Imprese da almeno tre mesi, possono finanziare la Società ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 385/93 e della correlata delibera CICR 19.07.2005, con diritto alla restituzione delle somme. Tali finanziamenti possono essere non proporzionali alle quote detenute da ciascun Socio, si intendono non onerosi salvo patto contrario espresso, nel qual caso si applicherà il tasso d'interesse legale.

### **TITOLO III ASSEMBLEA**

#### **ART. 10 - GENERALITÀ E VERBALIZZAZIONI**

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria, ex artt. 2364, 2365 e 2479 BIS C.C.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della seduta di cui all'art. 11 e dal Segretario di cui all'art. 12 o dal notaio, e trascritte in apposito libro; il notaio redige obbligatoriamente il verbale dell'Assemblea Straordinaria.

4. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

#### **ART. 11 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI**

1. La seduta assembleare è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza dello stesso, da altra persona scelta dai soci presenti.

#### **ART. 12 - SEGRETARIO**

1. Il Presidente della seduta assembleare, con l'assenso dell'Assemblea, nomina un segretario anche non socio.

#### **ART. 13 - CONVOCAZIONE**

1. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata su iniziativa dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea è, inoltre, convocata quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2367 C.C, ed indichino le materie da trattare.

2. La convocazione dell'Assemblea è, di norma, presso la sede sociale; essa può essere convocata in altro luogo, purché in provincia di Verona e facilmente raggiungibile.

3. La convocazione, da parte dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio d'Amministrazione avviene almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante la trasmissione ai Soci dell'avviso di convocazione, a mezzo raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica, presso il domicilio dei Soci stessi.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

5. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

6. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e l'Organo di controllo, ove nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

#### **ART. 14 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA**

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i Soci iscritti al Registro Imprese, che presentino l'avviso inviato dalla Società presso il luogo in cui la seduta si tiene.

2. Ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. Ogni Socio, che abbia diritto d'intervento in Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, secondo le disposizioni dell'art. 2372 C.C.

4. I Sindaci dei Comuni soci possono delegare, con proprio atto, altra persona anche in via permanente e salvo revoca. La delega viene meno con la cessazione della carica del Sindaco, per qualsiasi motivo.

5. Il rappresentante legale delle persone giuridiche socie partecipa all'Assemblea, dimostrando la sua qualifica. Lo stesso può rilasciare delega in caso di impossibilità a partecipare alla riunione assembleare.

6. Gli amministratori e i dipendenti della Società non possono rappresentare i soci in Assemblea.

7. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

8. Gli amministratori, o i componenti dell'Organo di controllo ed il direttore generale partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione. Il Presidente della seduta può ammettere all'Assemblea stessa dipendenti della Società, o consulenti esterni, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.

#### **ART. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COSTITUZIONE, POTERI, QUORUM DI DELIBERAZIONE**

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale.

2. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;

- approva la relazione programmatica;

- approva l'organigramma della società;

- nomina e revoca:

- l'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli amministratori, salvo quanto disposto dal successivo art.18;

- l'Organo di controllo

- determina i compensi dei soggetti di cui ai punti precedenti;

- approva gli indirizzi in materia tariffaria;

- approva il budget, il piano pluriennale di esercizio e degli investimenti;

- delibera con riguardo a:

- . gli acquisti e le cessioni d'immobili e mobili oltre i limiti dell'importo fissato annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio;
- . l'acquisizione di partecipazioni ad altri Enti o società;
- . la costituzione di società controllate e / o partecipate; la dismissione di partecipazioni in essere;
- . ogni operazione societaria, non compresa nel piano di cui al punto precedente, che comporti rilevanti modifiche agli equilibri economico – finanziari della Società, alle modalità di gestione operativa, alla dimensione attuale e prospettica dell'organico societario;
- delibera i regolamenti di funzionamento della Società ritenuti eventualmente necessari e / o utili dagli Amministratori;
- delibera il gradimento all'ammissione di nuovi Soci e la presa d'atto della fuoriuscita di Soci attuali;
- delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi e sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, compatibilmente con l'oggetto sociale e ferme restando le competenze in caso di modificazioni dell'oggetto sociale;
- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

3. L'Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale presente; in seconda convocazione la maggioranza del capitale presente.

4. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, della relazione programmatica, dell'organigramma, del piano degli investimenti e del piano pluriennale di esercizio, prima della loro esecuzione, dovranno essere sottoposte all'approvazione dei soci partecipanti alla società.

#### **ART. 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COSTITUZIONE, POTERI, QUORUM DI DELIBERAZIONE**

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

2. L'Assemblea straordinaria delibera con riguardo a: l'aumento del capitale sociale e le altre modifiche dello Statuto; la proroga e lo scioglimento della Società; la nomina ed i poteri dei liquidatori.

3. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

4. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, prima della loro esecuzione, dovranno essere sottoposte all'approvazione dei soci partecipanti alla società.

#### **TITOLO IV**

##### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

#### **ART. 17 – DIMENSIONE, DURATA IN CARICA ED INCOMPATIBILITA'**

1. La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri (incluso il Presidente), anche non soci, non inferiore a tre e non superiore a cinque.

2. La durata della carica è triennale. Resta salvo l'inizio della carica per i primi amministratori nominati nell'Atto Costitutivo della Società.

3. Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dell'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vicepresidente.

4. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed

autonomia come da normativa vigente .

5. Il Consiglio di Amministrazione è costituito nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. La scelta degli amministratori da eleggere viene effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge vigente.

6. Non e' consentito nominare, nei consigli di amministrazione delle società controllate dalla Società, amministratori della Società stessa, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

7. Non è consentito nominare amministratori della società, dipendenti delle amministrazioni pubbliche socie.

#### **ART. 18 – NOMINA, SOSTITUZIONE E COMPENSI**

1. Gli amministratori sono eletti dall'Assemblea Ordinaria la quale, di volta in volta prima di procedere alla loro elezione, determina il loro numero entro i limiti indicati all'art. 17, c. 1., salvo gli amministratori indicati nell'atto costitutivo, che sono nominati dal Sindaco.

2. Qualora, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più amministratori in numero complessivo inferiore alla maggioranza assoluta degli amministratori in carica, il Consiglio d'Amministrazione provvede – senza indugio e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni – alla loro temporanea sostituzione con deliberazione assentita dall'Organo di controllo, se nominato.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che dovrà procedere alla loro eventuale conferma nella carica, o alla nomina di altri amministratori; sia in caso di conferma, sia in caso di nomina di altri, la durata in carica è pari al periodo in cui avrebbero dovuto rimanere in carica gli amministratori sostituiti.

3. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anticipatamente e contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, s'intende decaduto l'intero Organo Amministrativo e l'Assemblea, convocata senza ritardo, provvede alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

4. Al fine della nomina degli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'ordine del giorno deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede Assembleare.

5. I compensi spettanti all'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione, nei limiti eventualmente fissati dalle norme vigenti, sono stabiliti dall'Assemblea, così come pure i compensi spettanti a consiglieri o amministratori con deleghe particolari.

6. Opera il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

#### **ART. 19 – VICEPRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO, SEGRETARIO**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un suo Segretario, anche estraneo al



Consiglio; in caso di assenza o di impedimento, il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza.

3. L'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, di deleghe di gestione può avvenire esclusivamente a favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

#### **ART. 20 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, QUORUM DI DELIBERAZIONE, VERBALIZZAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione o dall'Organo di Controllo.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso inviato con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere e all'Organo di controllo, se nominato, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata mediante avviso inviato con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento telegraficamente o via telefax o via posta elettronica, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

3. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

4. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di controllo.

5. Alle adunanze può partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

6. Ogni Consigliere dispone di un voto e non può farsi rappresentare da alcuno, pur se provvisto di formale delega.

7. Il Consiglio è presieduto dal proprio Presidente, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza dal Consigliere più anziano d'età.

8. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto di colui che presiede l'adunanza.

9. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

10. Il Consiglio può approvare un regolamento per il suo funzionamento.

11. Si istituisce il libro obbligatorio dei verbali dell'Organo Amministrativo e si redige puntuale verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio Amministrazione e dal Segretario.

#### **ART. 21 - POTERI E RAPPRESENTANZA**

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con conferimento di tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, che dalla legge o dallo Statuto non siano riservate all'Assemblea. A tal riguardo è tenuto a relazionare semestralmente al socio di maggioranza sull'amministrazione corrente e sugli obiettivi che la società si prefigge di conseguire.

2. In conformità agli indirizzi dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico predispone gli eventuali opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla Società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento

delle prestazioni stesse.

3. Spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo o impedimento, al Vice Presidente, la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, quando non sia deliberato diversamente.

4. Spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci, la rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze per ogni grado di giurisdizione, ad anche per giudizio di revocazione e cassazione, di nominare avvocati e procuratori ad hoc.

5. La firma da parte del Vicepresidente di un qualsiasi atto costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **ART. 22 – DIRETTORE GENERALE ED ALTRI RAPPRESENTANTI**

1. In relazione alla dimensione ed al grado di complessità gestionale della Società, l'Organo amministrativo può, a mezzo di propri atti deliberativi:

- nominare un Direttore generale in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali;

- conferire al Direttore mandato non superiore a cinque anni rinnovabili, identificando la tipologia contrattuale intercorrente tra Società e Direttore;

- affidare al Direttore la conduzione della Società e la rappresentanza legale per affari di ordinaria amministrazione, determinando le deleghe, le competenze ed il compenso comunque non superiore a quello di istruttore direttivo del comparto Enti Locali;

- determinare le modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o di vacanza del posto;

- definire le cause di revoca o risoluzione.

2. Per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di amministrazione ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

### **TITOLO V**

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

##### **Art. 23 ORGANO DI CONTROLLO**

1. La società nomina, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore legale dei conti.

2. L'organo di controllo può essere costituito anche da un solo membro effettivo.

3. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

5. Nel caso in cui l'organo di controllo svolga anche la funzione di revisione legale dei conti, tale organo dovrà essere necessariamente composto da soggetti che, oltre ad essere dotati dei medesimi requisiti professionali previsti dall'art. 2397, co. 2, c.c. per i sindaci di S.p.a., dovranno essere scelti fra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2409-bis c.c.

6. Il revisore legale o la società di revisione, se nominati, potranno esercitare esclusivamente l'attività di revisione volta a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché a esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.

7. I soggetti che compongono l'Organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia come da normativa vigente.

### **TITOLO VI**

## **BILANCIO E UTILI**

### **ART. 24 – ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO**

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo, in conformità alle prescrizioni di legge, provvede alla redazione del bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro quattro mesi ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. E' predisposta annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio, la relazione sul governo societario che contiene le informazioni afferenti gli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale adottati e le altre informazioni previste dalla legge.

### **ART. 25 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI**

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
  - il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva si e' ridotta al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
  - il rimanente è, in tutto o in parti, destinato dall'Assemblea a riserve e fondi di patrimonio netto, oppure distribuito quale dividendo ai Soci.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

## **TITOLO VII**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

#### **ART. 26 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

## **TITOLO VIII**

### **CONTROVERSIE**

#### **ART. 27 – CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, saranno decise dal giudice ordinario del Tribunale di Verona.

## **TITOLO IX**

### **NORME FINALI**

#### **ART. 28 – RINVIO**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente atto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.
2. Opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e di comitati con funzioni consultive o di proposta.

F.to Giacomazzi Corrado

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)

